

## Allegato 8.2: Tabella Limiti massimi e valori indicativi QS

I limiti massimi, i valori d'intervento e i valori indicativi QS si riferiscono, ove non altrimenti specificato, all'88 % della sostanza secca (eccezione: per i prodotti fitosanitari, in questo caso riferimento alla sostanza originaria). In caso di risultati prossimi al limite massimo/valore d'intervento/valore indicativo (esaurimento almeno fino al 75 %) bisogna quindi effettuare una conversione all'88 % della sostanza secca (TS). In caso di superamento per difetto di un contenuto di sostanza secca dell'84 % bisogna provvedere all'essiccazione e alla conversione all'88 % della sostanza secca.

Il laboratorio deve indicare nella banca dati QS se il valore misurato si riferisce all'88 % di sostanza secca (TS), alla sostanza originale (OS) o al tenore di grassi del mangime analizzato.

Se non è indicato alcun valore indicativo QS, si applicano i limiti massimi o i valori d'intervento di legge o i valori indicativi UE.

I laboratori sono tenuti ad inserire nel record, oltre al valore determinato, anche i rispettivi livelli massimi, i valori limite d'intervento e valori indicativi QS, nonché i margini di analisi, se questi non sono già preimpostati nella banca dati QS.

Parametri	Valori indicativi QS	Limiti massimi	Fonte <sup>2</sup>
<b>Aflatossina B1</b>	0,001 mg/kg per i mangimi composti e per le materie prime per mangimi destinati all' uso in aziende per la produzione di latte QM. Per tutti gli altri vale il limite massimo previsto dalla legge.	Limite massimo di legge	QS ovvero <b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Zearalenone (ZEA)</b>	Per la polpa di barbabietola da zucchero <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scrofe, suini da ingrasso: 0,25 mg/kg</li> <li>■ Suinetti: 0,1 mg/kg</li> <li>■ Vitelli, bovini da latte: 0,5 mg/kg</li> </ul>	Valori orientativi UE	QS ovvero <b>Raccomandazione della Commissione (2006/576/CE)</b> del 17.08.2006
<b>Deossinivalenolo/vomitossina (DON)</b>	Per la polpa di barbabietola da zucchero <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scrofe, suini da ingrasso, suinetti: 1 mg/kg</li> <li>■ Bovini: 5 mg/kg</li> <li>■ Vitelli: 2 mg/kg</li> <li>■ Bovini da latte: 3 mg/kg</li> <li>■ Pollame: 4 mg/kg</li> </ul>	Valori orientativi UE	QS ovvero <b>Raccomandazione della Commissione (2006/576/CE)</b> del 17.08.2006
<b>Ocratossina A (OTA)</b>	-	Valori orientativi UE	<b>Raccomandazione della Commissione (2006/576/CE)</b> del 17.08.2006

Parametri	Valori indicativi QS	Limiti massimi	Fonte <sup>2</sup>
<b>Fumonisine B1/B2</b>	-	Valori orientativi UE	<b>Raccomandazione della Commissione (2006/576/CE)</b> del 17.08.2006
<b>Tossine T2/HT2</b>	-	Valori orientativi UE	<b>Raccomandazione della Commissione (2013/165/UE)</b> del 27.03.2013
<b>Diossine</b>	-	Limite massimo e valore d'intervento di legge	QS ovvero <b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>PCB diossina-simili</b>	-	Valore d'intervento di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>PCB non diossina-simili</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Totale di diossine e PCB simil-diossina</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Salmonella</b>	Negativo (in caso di esito positivo: determinazione del sierotipo con indicazione della sottospecie e del serovar)	-	QS ovvero <b>Regolamento (CE) n. 2160/2003</b>
<b>Cadmio (Cd)</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Piombo (Pb)</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Arsenico (As)</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Mercurio (Hg)</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Nickel (Ni)</b>	Limite massimo: 50mg/kg (su base grassa) Valore d'intervento: 20mg/kg (su base grassa)	-	QS
<b>Componenti di origine animale</b>	Negativo (in caso di esito positivo: determinare se non è critico)	-	QS ovvero <b>Regolamento (CE) n. 999/2001</b> nel suo testo vigente
<b>Residui di prodotti fitosanitari (inclusi clorocolina, ditiocarbammati, glifosato)</b>	-	Limite massimo di legge	Si applicano i limiti massimi del <b>Regolamento (CE) 396/2005</b> . Se disponibili, si possono tenere in considerazioni i fattori di trasformazione dell'istituto BfR.

Parametri	Valori indicativi QS	Limiti massimi	Fonte <sup>2</sup>
<b>Composti organici di cloro (tranne diossine e PCB)</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>IPA (idrocarburi policiclici aromatici)</b>	<p><b>Somma di IPA4:</b> Oli e grassi (ad eccezione di olio di palmisto, olio di cocco e prodotti da questi ottenuti): Valore d'intervento: 160µg/kg (su base grassa) Valore indicativo: 200µg/kg (su base grassa) Olio di palmisto, olio di cocco e prodotti da questi ottenuti: Valore d'intervento: 320µg/kg (su base grassa) Valore indicativo: 400 µg/kg (su base grassa)</p> <p><b>Benzo(a)pirene (BaP) per:</b> Prodotti con contenuto di grassi &lt;10 %: Valore indicativo: 25 µg/kg</p>	-	<p>QS IPA 4=totale di benzo(a)pirene(A), benzo(a)antracene(A), benzo(b)fluorantene e crisene)</p>
<b>Sostanze ad attività antibiotica</b>	Analisi quantitative per i principi attivi elencati nell' Allegato 8.8 mediante LC MS/MS <sup>2</sup>	Limite massimo di legge	QS ovvero <b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente), <b>Regolamento (CE) n. 1831/2003</b>
<b>Metanolo</b>	2 g/kg	-	QS
<b>Materiale da imballaggio</b>	Limite massimo: 0,20 % Valore d'intervento: 0,15 % (dimensione delle particelle > 0,5 mm)	-	Opinione n. 034/2005 del BfR del 25 maggio 2005
<b>Ergot (<i>Claviceps purpurea</i>)<sup>3</sup></b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Acido cianidrico (HCN)</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Direttiva 2002/32/CE</b> (allegati nel loro testo vigente)
<b>Impurità insolubili</b>	-	Limite massimo di legge	<b>Regolamento (UE) n. 142/2011</b>

<sup>1</sup> Posizioni dell'Allegato 9.5 Lista QS delle materie prime per mangimi: da 04.01.07 a 04.01.11 nonché 04.01.13 e 04.01.17

<sup>2</sup> Se indicati come fonte, si applicano la Direttiva o il Regolamento comunitario.

<sup>3</sup> Le analisi (controlli visivi) per la presenza di ergot (*Claviceps purpurea*) sono effettuate e documentate come controlli della merce in arrivo nei cereali non macinati da parte dell'azienda stessa. In presenza di ergot bisogna procedere alla successiva conta e documentazione (senza inserimento nella banca dati QS)



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



## Informazioni sulla revisione Versione 01.01.2023

Criteri/Requisiti	Variazioni	Data dalle variazioni
<b>Sostanze ad attività antibiotica</b>	<b>Pubblicazione</b> delle sostanze da analizzare avviene ora nell'Allegato 8.8.; <b>cancellazione</b> del piè di nota 2	01.01.2023